

COMUNE DI CASTO (Provincia di Brescia)

Piano di revisione straordinaria delle società pubbliche (articolo 24 del decreto legislativo 175/2016)

I – Introduzione generale

1. Il quadro normativo

La *revisione straordinaria delle partecipazioni societarie* è imposta **dall'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito TU)**, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100.

Per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, il provvedimento costituisce un aggiornamento del precedente Piano operativo di razionalizzazione del 2015, che tali amministrazioni hanno approvato ai sensi del comma 612, articolo 1, della legge 190/2014.

Secondo l'articolo 24 del TU, entro il 30 settembre 2017, ogni amministrazione pubblica deve effettuare, “con provvedimento motivato”, la ricognizione di tutte le partecipazioni, individuando quelle che dovranno essere cedute.

In alternativa alla vendita, le amministrazioni potrebbero varare un “piano di riassetto” delle partecipazioni societarie per provvedere a razionalizzare, fondere o liquidare le stesse partecipazioni (articolo 20 comma 1 TU).

A norma dell'articolo 24, commi 1 e 3, del decreto legislativo 175/2016, il provvedimento di ricognizione, una volta approvato, dovrà essere trasmesso:

- alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- entro il mese di ottobre, alla struttura di “monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società”, prevista dall'articolo 15 del TU e istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro, attraverso il “portale” online disponibile sul sito www.dt.mef.gov.it.

Assunto il provvedimento di revisione straordinaria, l'alienazione delle partecipazioni dovrà avvenire “entro un anno dalla conclusione della ricognizione” (articolo 24 comma 4).

Qualora l'amministrazione ometta di procedere alla revisione straordinaria, oppure non rispetti il termine di un anno per la vendita delle quote, non potrà “esercitare i diritti sociali nei confronti della società” e, fatto salvo il potere di alienare la partecipazione, questa sarà liquidata in denaro in base a criteri e modalità dettati dal Codice civile (articoli 2437-ter, comma 2, e 2437-quater).

Secondo il legislatore del TU (articolo 24 comma 1), le amministrazioni devono dismettere le partecipazioni, dirette e indirette:

- non riconducibili ad alcuna “categoria” tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU;
- oppure che non soddisfano i “requisiti” di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;
- che ricadono in una delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del TU.

Ai sensi dell'articolo 4 del TU, in primo luogo, le amministrazioni non possono detenere quote del capitale di società per la “produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali”. Principio generale, già dettato dal comma 27, articolo 3, della legge 244/2007.

Le “categorie” previste dall'articolo 4 del TU, che consentono alle amministrazioni pubbliche di costituire società, acquisire o mantenere partecipazioni, sono:

- produzione di un servizio di interesse generale, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica, ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato, con un imprenditore privato;
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle direttive europee in materia di contratti pubblici e della disciplina nazionale di recepimento;
- servizi di committenza, incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 50/2016.

Inoltre, sempre l'articolo 4, prevede:

- che per valorizzare i loro immobili, le amministrazioni possano “acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato” (articolo 4, comma 3);
- che sia salva la possibilità di costituire società in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014 (articolo 4 comma 6);
- che siano ammesse le partecipazioni nelle società per la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (articolo 4 comma 7);
- che sia salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca e che sia salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche (articolo 4 comma 8);
- infine, che sia fatta salva la possibilità di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi di interesse generale a rete, anche oltre l'ambito territoriale della collettività di riferimento, purché l'affidamento dei servizi sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica (articolo 4 comma 9-bis).

In ogni caso, il comma 9 dell'articolo 4, consente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta dell'organo di vertice dell'amministrazione interessata, di deliberare “l'esclusione totale o parziale” dei limiti dell'articolo 4 per singole società a partecipazione pubblica.

Oltre alle “categorie” dell'articolo 4, le amministrazioni devono verificare i “requisiti” di cui all'articolo 5, commi 1 e 2.

Secondo il comma 1 dell'articolo 5 del TU, l'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, “deve essere analiticamente motivato”.

Attraverso tale motivazioni l'amministrazione deve:

- dimostrare la necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali elencate all'articolo 4 del TU;

- evidenziando le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
- dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 del TU: "L'atto deliberativo [...] dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese".

All'atto della ricognizione straordinaria delle partecipazioni, le amministrazioni devono dismettere quelle che ricadono in una delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del TU come novellato dal decreto 100/2017. L'articolo 20 impone la dismissione:

- delle società prive di dipendenti o con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
- delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento;
- nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite.

L'articolo 20 prevede anche il requisito del *fatturato medio del triennio precedente*. La norma deve essere letta congiuntamente al comma 12-*quinquies* dell'articolo 26. Quindi:

- il limite del fatturato medio, di almeno un milione, si applicherà nel 2020 sul triennio 2017-2019;
- per i provvedimenti di ricognizione del 2017 (triennio 2014-2016), 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio richiesto è di 500.000 euro.

L'articolo 20, infine, prevede un ultimo requisito, e vieta le "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti".

Anche per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-*quater*) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021).

2. Il piano operativo di razionalizzazione del 2015

Questo documento di revisione straordinaria rappresenta un aggiornamento del "Piano operativo di razionalizzazione" del 2015 (articolo 24 comma 2 del TU). I commi 611 e 612 dell'articolo 1 della legge 190/2014 prevedevano l'applicazione di criteri sovrapponibili a quelli elencati oggi dal TU (che ne ha ampliato il numero). Il comma 611, della legge 190/2014, prevedeva:

- l'eliminazione delle partecipazioni non indispensabili per le finalità istituzionali;
- la soppressione delle società di soli amministratori o nelle quali il numero di amministratori fosse maggiore dei dipendenti;
- l'eliminazione delle società che svolgevano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre partecipate o da enti strumentali;
- l'aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- il contenimento dei costi di funzionamento, anche con la riorganizzazione degli organi amministrativi, di controllo e delle strutture, ovvero riducendone le remunerazioni.

Il Piano operativo di razionalizzazione 2015 è stato prima “adottato” dalla giunta comunale il 26.03.2015 (deliberazione n. 27) e successivamente “approvato” dal consiglio, su proposta del Sindaco, il 30.04.2015 (deliberazione n. 17).

Il Piano 2015 è stato poi trasmesso alla Sezione di controllo della Corte dei conti Sezione di controllo in data 06-05-2015 (comunicazione prot. n.1676).

La “relazione conclusiva” sullo stato di attuazione del Piano 2015 è stata licenziata dal consiglio comunale il 23 giugno 2016 (deliberazione n. 23 e trasmessa alla Corte dei conti il 13.05.2016 (comunicazione prot. n.2554)

La Corte dei Conti – Sez Regionale di Controllo per la Lombardia a firma della Dott.ssa Laura De Rentiis, Magistrato istruttore, si è espressa giudicando il Piano 2015 “sufficientemente motivato” e, comunque, “in linea con i criteri di legge”.

II – Le partecipazioni del comune

1. Le partecipazioni societarie

Il comune attualmente partecipa al capitale delle seguenti società:

N.D.	CODICE FISCALE	DENOMINAZIONE	ANNO DI COSTITUZIONE	CAPITALE SOCIALE IN €.	% QUOTA DI PARTECIPAZIONE
1	02443420985	SECOVAL SRL	2003	48.183,00	0'90
2	02356600987	GAL GARDAVALSABBIA S.c. a r.l.	2002	33.400,00	0,60

Tali partecipazioni sono state oggetto del Piano del 2015. Allora l'amministrazione aveva ritenuto di conservarne la proprietà, motivando la decisione.

Come già precisato, La Corte dei Conti – Sez Regionale di Controllo per la Lombardia a firma della Dott.ssa Laura De Rentiis, Magistrato istruttore, si è espresso giudicando il Piano 2015 "sufficientemente motivato" e, comunque, "in linea con i criteri di legge".

2. Associazionismo

Per completezza, si precisa che il comune, oltre a far parte della Comunità Montana di Valle Sabbia, partecipa al Consorzio Forestale Nasego con una quota del 19,61 % ed al Consorzio Brescia Energia e servizi (**in liquidazione**) con una quota del 1,39 %

L'adesione alla Comunità Montana e la partecipazione ai Consorzi, essendo "forme associative" di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), e non partecipazioni in società pubbliche, non sono oggetto del presente Piano.

III – Revisione straordinaria

1. SECOVAL SRL

SECOVAL SRL
Sede legale: Vestone (BS) - Frazione Nozza - Via G. Reverberi n. 2; Data costituzione: 30/09/2003; Codice Fiscale, Partita IVA: 02443420985; Attività: Produzione di servizi strumentali degli enti locali soci. Capitale sociale euro: 49.183,00 Partecipazione dell'ente al capitale sociale: euro 445,00, pari allo 0,90%

A - OGGETTO SOCIALE

La società SECOVAL SRL è stata costituita in data 30/09/2003 su iniziativa della COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA, come società a partecipazione mista pubblica e privata, per l'attivazione e la fornitura di servizi tecnico-amministrativi a favore dell'ente e dei comuni associati alla COMUNITA'.

Dopo una prima fase di avvio, che ha visto partecipare al capitale sociale ed alla gestione societaria importanti società private attive sul territorio con servizi correlati, la partecipazione societaria è stata rideterminata in via esclusivamente pubblica con un ampliamento ai comuni localizzati nelle zone limitrofe alla Valle Sabbia.

Attualmente la società ha come scopo quello di fornire servizi tecnico-amministrativi alla pubblica amministrazione. Essa opera esclusivamente a favore degli enti pubblici soci mediante contratti di servizio redatti ai sensi della normativa vigente. E' pertanto una società strumentale di servizi che permette agli enti pubblici soci di acquistare servizi di alta qualità altrimenti non acquisibili sul mercato con le economie di scala che tale gestione permette.

In particolare l'art. 2, punto 1), dello statuto specifica espressamente che *“in particolare e senza pretesa di completezza, la società ha per oggetto:*

- a) la prestazione di attività di consulenza ed organizzazione nel settore tecnico, amministrativo, tributario, contabile, commerciale, gestionale e di sviluppo delle risorse umane e finanziarie;*
- b) la gestione e lo sviluppo della cartografia del territorio, del sistema informativo territoriale e dell'anagrafe estesa territoriale;*
- c) lo svolgimento di attività di interesse ambientale, quali il monitoraggio del territorio, la progettazione, la realizzazione e la gestione delle reti di controllo degli agenti inquinanti ed ogni altro intervento connesso alla salvaguardia ed all'uso razionale delle risorse;*
- d) la gestione centralizzata del catasto territoriale;*
- e) lo svolgimento delle fasi propedeutiche alla gestione delle entrate tributarie ed extra-tributarie;*
- f) lo svolgimento, nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e di altre entrate patrimoniali;*
- g) la prestazione di servizi e di consulenza per l'installazione e la gestione di strumenti informatici, l'installazione e l'assistenza di procedure applicative e gestionali, la gestione di servizi telematici ed informatici, la gestione di servizi web, l'impianto e la gestione di reti e servizi di telecomunicazione;*
- h) la gestione e la manutenzione del patrimonio immobiliare e di beni e strutture pubbliche, compresa la realizzazione e la gestione delle aree di sosta per autoveicoli ed impianti connessi,*

l'impianto e l'esercizio di impianti semaforici, di segnaletica luminosa, e servizi di supporto alla mobilità;

- i) la gestione di servizi cimiteriali;*
- j) l'organizzazione e la gestione di attività formative nella diffusione e l'applicazione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali ed organizzative nei campi d'interesse dei propri soci;*
- k) lo svolgimento di servizi per la predisposizione di gare per l'affidamento di contratti pubblici;*
- l) la gestione di biblioteche e attività od eventi culturali;*
- m) la gestione di impianti elettrici, l'installazione di impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili e la gestione del "servizio energia" inteso come gestione dei punti prelievo dell'energia elettrica anche previa realizzazione, manutenzione, conduzione degli impianti destinati alla produzione di energia elettrica;*
- n) elaborazione, gestione, aggiornamento e conservazione per conto degli enti locali di banche dati strategiche per il conseguimento di obiettivi economico-finanziari quali: banche dati catastali, tributarie, geografiche, anagrafiche, urbanistiche, edilizie e relative attività produttive, servizi del sottosuolo e ogni altra banca dati utile all'analisi ed alla ricerca dei soggetti e degli oggetti con rilevanza economica e delle loro reciproche relazioni."*

B – COMPAGINE SOCIALI

La società SECOVAL SRL è una società a capitale diffuso interamente di proprietà pubblica dove la COMUNITÀ MONTANA DI VALLE SABBIA ha detenuto, fino alla data del 9 febbraio 2015, una quota del valore nominale di 32.616,00 euro, pari al 66,32%.

Con delibera dell'Assemblea n. 2056 del 30/09/2013 (e con successiva delibera della Giunta Esecutiva n. 115 del 23/12/2013) la COMUNITÀ MONTANA DI VALLE SABBIA ha formulato una rideterminazione delle quote di partecipazione al fine di ripartire, ai sensi della vigente normativa sulle partecipazioni societarie da parte di comuni inferiori a 30 mila abitanti, le quote stesse in proporzione al numero di abitanti degli enti locali soci.

In seguito alla variazione effettuata in data 9 febbraio 2015 il capitale sociale risulta suddiviso come segue:

SOCIO		CAPITALE SOCIALE	
1	COM. MONT. VALLE SABBIA	16.901,00	34,36%
2	COMUNE DI AGNOSINE	432,00	0,88%
3	COMUNE DI ANFO	114,00	0,23%
4	COMUNE DI BAGOLINO	934,00	1,90%
5	COMUNE DI BARGHE	287,00	0,58%
6	COMUNE DI BIONE	345,00	0,70%
7	COMUNE DI BOTTICINO	2.563,00	5,21%
8	COMUNE DI CALVAGESE DELLA RIV.	828,00	1,68%
9	COMUNE DI CAPOVALLE	92,00	0,19%
10	COMUNE DI CASTENEDOLO	2.707,00	5,50%
11	COMUNE DI CASTO	445,00	0,90%
12	COMUNE DI GAVARDO	2.835,00	5,76%
13	COMUNE DI IDRO	459,00	0,93%
14	COMUNE DI LAVENONE	141,00	0,29%

15	COMUNE DI MAZZANO	2.841,00	5,78%
16	COMUNE DI MURA	186,00	0,38%
17	COMUNE DI MUSCOLINE	624,00	1,27%
18	COMUNE DI NUVOLENTO	966,00	1,96%
19	COMUNE DI NUVOLERA	1.095,00	2,23%
20	COMUNE DI ODOLO	500,00	1,02%
21	COMUNE DI PAITONE	518,00	1,05%
22	COMUNE DI PERTICA ALTA	139,00	0,28%
23	COMUNE DI PERTICA BASSA	164,00	0,33%
24	COMUNE DI PRESEGLIE	365,00	0,74%
25	COMUNE DI PREVALLE	1.669,00	3,39%
26	COMUNE DI PROVAGLIO V.S.	222,00	0,45%
27	COMUNE DI REZZATO	3.193,00	6,49%
28	COMUNE DI ROE' VOLCIANO	1.084,00	2,20%
29	COMUNE DI SABBIO CHIESE	925,00	1,88%
30	COMUNE DI SERLE	737,00	1,50%
31	COMUNE DI TREVISO BRESCIANO	130,00	0,26%
32	COMUNE DI VALLIO TERME	338,00	0,69%
33	COMUNE DI VESTONE	1.065,00	2,17%
34	COMUNE DI VILLANUOVA S/C.	1.381,00	2,81%
35	COMUNE DI VOBARNO	1.958,00	3,98%
TOTALE		49.183,00	100,0%
SCHEMA RIASSUNTIVO SUDDIVISIONE CAPITALE SOCIALE			
COMUNITÀ MONTANA VALLE SABBIA		16.901,00	34,36%
N. 25 COMUNI DELLA VALLE SABBIA		15.796,00	32,12%
N. 09 COMUNI LIMITROFI		16.486,00	33,52%
TOTALE		49.183,00	100,0%

C – AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

La società è amministrata dall'Amministratore Unico GNECCHI FLAVIO, nato a BRESCIA il 15/03/1956, nominato con atto del 30/05/2017 ed iscritto nel Registro Imprese in data 05/06/2017. La durata in carica è prevista fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2019.

All'Amministratore Unico, oltre alla rappresentanza della società, è attribuita la gestione ordinaria e straordinaria della società per l'attuazione dell'oggetto sociale, con le limitazioni derivanti dalla legge e dallo statuto.

Per quanto riguarda l'Organo di revisione l'articolo 23 dello statuto prevede che *“nel caso di obbligo per legge la gestione della società sarà controllata da un sindaco avente requisiti di legge. Il Sindaco durerà in carica per un triennio e sarà rieleggibile. Il Sindaco esercita il controllo legale dei conti. La Comunità Montana di Valle Sabbia ha diritto di procedere alla nomina diretta.”* Alla data odierna non risultano superati i limiti di legge previsti per la nomina dell'Organo di revisione.

L'articolo 30 dello statuto prevede che *“i soci affidanti esercitino i poteri di controllo analogo, come definiti dalla vigente normativa nonché dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria:*

- a) in maniera congiunta tramite il Comitato unitario di indirizzo e controllo;*
- b) in maniera differenziata tramite Comitati tecnici e altresì attraverso le specifiche prerogative riconosciute nei contratti di servizio.”*

L'articolo 31-bis prevede che il Comitato per l'indirizzo ed il controllo delle amministrazioni titolari delle partecipazioni eserciti funzioni di indirizzo strategico sulla gestione dei servizi affidati direttamente alla società nonché vigili sull'attuazione degli indirizzi, obiettivi, piani e priorità della società.

Considerato che i dati di bilancio della società sono in crescita e che comunque, la stessa ha chiuso gli ultimi esercizi con un utile, incrementando il proprio valore, è intenzione dell'amministrazione **mantenere la partecipazione** per continuare ad usufruire dei servizi strumentali offerti dalla società.

2. GAL GARDA VALSABBIA S.c. a r.l.

GAL GARDA VALSABBIA S.c. a r.l.
Sede legale: Salò (BS), Via Mulino Vecchio, n. 4; Data costituzione: 17/12/2002; Codice Fiscale, Partita IVA: 02356600987; Attività: Promozione e sviluppo del territorio attraverso l'utilizzo finanziamenti pubblici. Capitale sociale euro: 33.400,00 Partecipazione dell'ente al capitale sociale: euro 200,00, pari allo 0,60%

A - OGGETTO SOCIALE

Come previsto all'art. 3, la Società ha lo scopo di promuovere l'avvio di nuove iniziative economiche e di favorire la valorizzazione delle risorse umane e materiali del territorio del Garda Bresciano e della Valle Sabbia, stimolando la collaborazione tra enti pubblici ed imprese individuali, società, enti ed associazioni private, nonché di sostenere le condizioni per lo sviluppo economico, sociale e culturale delle aree rurali, montane e marginali, promuovendo azioni di sviluppo in tutti i settori di attività dell'ambiente rurale e segnatamente nel campo della tutela e del miglioramento ambientale e delle condizioni di vita, dell'agricoltura, dell'artigianato, del terziario, del turismo e dei servizi socio-culturali secondo i principi dello sviluppo sostenibile.

Tale processo di sviluppo, che si attuerà anche assumendo deleghe da parte degli enti locali, dovrà contribuire a rendere questa area elemento di attrazione per le risorse umane e le attività imprenditoriali.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società consortile potrà:

- a) progettare e realizzare progetti o piani integrati di sviluppo, anche nell'ambito di programmazioni e iniziative Comunitarie (Programmi Leader, INTERREG) o di cooperazione transnazionale;
- b) promuovere lo sviluppo sostenibile;
- c) animare e promuovere lo sviluppo rurale e di aree svantaggiate mediante attività di tutela e miglioramento dell'ambiente e delle condizioni di vita;
- d) valorizzare e promuovere "in loco" la produzione e la commercializzazione di prodotti turistici, agricoli, artigianali, silvicoli e della pesca, salvaguardandone l'identità, controllandone la qualità e migliorandone le tecniche di produzione e di trasformazione;
- e) effettuare ricerche ed indagini conoscitive nel settore ambientale, ivi compreso il monitoraggio dello stato dell'ambiente, della flora e della fauna;
- f) promuovere e realizzare collegamenti informativi e telematici all'interno dell'area e con l'esterno;
- g) realizzare studi e progetti di fattibilità e di sviluppo economico;
- h) realizzare e fornire servizi per il controllo di gestione economica e finanziaria, il marketing, la pubblicità, l'informazione, la comunicazione, le banche dati, le nuove tecnologie, l'impatto ambientale, l'approntamento di materiali didattici e bibliografici per convegni e seminari;
- i) svolgere attività di ricerca e progettazione per lo sviluppo di nuove iniziative economiche, con specifico riferimento a quelle di natura intersettoriale, nonché per la promozione della imprenditorialità locale e l'attrazione di imprenditorialità esterna;
- j) prestare servizi di assistenza tecnica e consulenza organizzativa e gestionale a favore di enti pubblici e imprese che si insediano nei territori montani, con particolare riferimento alle aree svantaggiate;

- k) promuovere o curare direttamente l'organizzazione e lo svolgimento di attività formative e di aggiornamento professionale rivolte in particolare ad elevare le competenze dei giovani in una logica di prevenzione della disoccupazione ed a rispondere alle esigenze di qualificazione ed aggiornamento del mondo imprenditoriale;
- l) gestire iniziative nel settore del turismo, dello sviluppo delle attività produttive (agricolo/forestali, piccole e medie imprese, servizi) dei servizi sociali, culturali e dell'ambiente;
- m) sviluppare dei processi di produzione e di utilizzazione del legno ed essenze arboree, anche nelle sue fasi di trasformazione, al fine di promuovere lo sviluppo delle imprese locali che operano nei settori della forestazione e del florivivaismo;
- n) realizzare iniziative rivolte alla costruzione di infrastrutture a servizio di insediamenti produttivi, alla gestione di aree attrezzate per attività artigianali ed industriali, nonché a promuovere soluzioni innovative nel settore dell'energia proveniente da fonti rinnovabili;
- o) costruire, acquistare, acquisire, a vario titolo, immobili finalizzati al raggiungimento degli obiettivi statutari;
- p) partecipare in qualità di socio sovventore in società cooperative e loro consorzi;
- q) attivare a vario titolo iniziative volte alla protezione, valorizzazione e promozione delle risorse ambientali del territorio;
- r) promuovere iniziative finalizzate alla crescita umana e professionale delle persone coinvolte dal progetto dall'attività della Società;
- s) promuovere e sostenere iniziative di valorizzazione e fruizione ecocompatibili della risorsa ambiente.

B – COMPAGINE SOCIALI

La società GAL GARDA VALSABBIA S.c. a r.l. è una società mista pubblico-privato *multipartecipata* alla quale aderiscono i seguenti soggetti:

SOCIO		CAPITALE SOCIALE	
1	COM. MONT. VALLE SABBIA	5.500,00	16,47%
2	COM. MONT. ALTO GARDA BRESC.	5.000,00	14,97%
3	PROVINCIA DI BRESCIA	800,00	2,40%
4	C.R.G.V.P. BCC	500,00	1,50%
5	BANCA "LA VALSABBINA"	500,00	1,50%
6	BCC BTL	500,00	1,50%
7	ASSOCOOP	500,00	1,50%
8	LATTERIA TURNARIA DI TIGNALE	500,00	1,50%
9	AGRI-COOP ALTO GARDA S.A. ONLUS	500,00	1,50%
10	ALPE DEL GARDA –S.COOP. AGRIC.	500,00	1,50%
11	CONSORZIO OPER. TUR. LAGO IDRO	500,00	1,50%
12	PAVONI S.P.A	500,00	1,50%
13	CASEIF. SOC. VALLSABBINO	500,00	1,50%
14	MANIVA S.P.A	500,00	1,50%
15	TRIVIS SOC. COOP. AGRIC.	500,00	1,50%
16	ACQUADOLCE S.P.A	500,00	1,50%
17	LAGO DI GARDA – LOMBARDIA	500,00	1,50%
18	MANIVA SKI S.R.L	500,00	1,50%

19	BERNARDI HYDRO & FISH S.A.S.	500,00	1,50%
20	CAPOVALLE AGRO ENERGY FARM	500,00	1,50%
21	ERSAF	500,00	1,50%
22	LA MELAGRANA S.C.	500,00	1,50%
23	BURGO GROUP S.P.A	500,00	1,50%
24	UNIONE PROV.LE AGRICOLT.	500,00	1,50%
25	FED. PROV.LE CONDIRETTI BS	500,00	1,50%
26	CONFCOOP- UNIONE PROV.LE BS	500,00	1,50%
27	COOP. VALLE BAGOLINO	500,00	1,50%
28	FONDAZ. "IL VITTORIALE"	500,00	1,50%
29	COMUNITA' DEL GARDA	500,00	1,50%
30	GARDA UNO S.P.A	500,00	1,50%
31	CONS. FOREST. TERRA TRA 2 LAGHI	500,00	1,50%
32	A.I.P.O.L.	500,00	1,50%
33	BONU' GABRIELE	200,00	0,60%
34	COMUNE DI GARDONE RIVIERA	200,00	0,60%
35	COMUNE DI SALO'	200,00	0,60%
36	COMUNE DI GARGNANO	200,00	0,60%
37	COMUNE DI MAGASA	200,00	0,60%
38	COMUNE DI VALVESTINO	200,00	0,60%
39	COMUNE DI BIONE	200,00	0,60%
40	COMUNE DI IDRO	200,00	0,60%
41	COMUNE DI CAPOVALLE	200,00	0,60%
42	COMUNE DI PERTICA BASSA	200,00	0,60%
43	COMUNE DI LAVENONE	200,00	0,60%
44	COMUNE DI ANFO	200,00	0,60%
45	COMUNE DI BAGOLINO	200,00	0,60%
46	COMUNE DI LIMONE D/G	200,00	0,60%
47	COMUNE DI TOSCOLANO M.	200,00	0,60%
48	COMUNE DI VILLANUOVA S/C.	200,00	0,60%
49	COMUNE DI CASTO	200,00	0,60%
50	COMUNE DI TIGNALE	200,00	0,60%
51	COMUNE DI TREMOSINE	200,00	0,60%
52	COMUNE DI PROVAGLIO VALSABBIA	200,00	0,60%
53	COMUNE DI VESTONE	200,00	0,60%
54	JOLLY GARDEN ARREDAM. S.A.S	200,00	0,60%
55	LAGHI - CONS. COOP. SOCIALI SCS	200,00	0,60%
56	BERTOLASIO S.R.L.	200,00	0,60%
57	PRO LOCO TOSCOLANO M.	200,00	0,60%
58	FONDAZ. BEATA L. VERSA DALUMI	200,00	0,60%
59	COMUNE DI PERTICA ALTA	200,00	0,60%

60	FONDAZ. A. PASSERINI ONLUS	200,00	0,60%
61	FONDAZ. R.S.A. GLI ULIVI	200,00	0,60%
62	COMUNE DI ROE' VOLCIANO	200,00	0,60%
63	LICEO SCIENT. ENRICO FERMI	200,00	0,60%
64	I.T.C.G. C. BATTISTI SALO'	200,00	0,60%
65	BIM SARCA-MINCIO-GARDA	200,00	0,60%
66	CANOTTIERI GARDA SALO'	200,00	0,60%
67	PRO LOCO TIGNALE	200,00	0,60%
68	IST. DI ISTRUZIONE G. PERLASCA	200,00	0,60%
69	CASA RIPOSO M. BONINCONTRI	200,00	0,60%
70	ASSOC. IL SASSOLINO	200,00	0,60%
TOTALE		33.400	100,00%

C – AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Nel rispetto di quanto previsto all'art. 21 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione della Società risulta così composto:

N.D.	COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	CARICA RIVESTITA
1	Pavoni Tiziano	Vobarno – 06.04.1955	Presidente C.d.A.
2	Leoneso Livio	Riva d/G – 03.04.1940	Consigliere
3	Crescini Andrea	Desenzano d/G – 30.08.1982	Consigliere
4	Flocchini Giovanmaria	Brescia – 05.10.1964	Consigliere
5	Pace Davide	Gavardo – 25.12.1984	Consigliere
6	Ginepro Gianluca	Salò – 12.09.1967	Consigliere
7	Bussei Matteo	Salò – 17.04.1973	Consigliere
8	Zanelli Silvano	Salò – 29.01.1975	Consigliere
9	Lancini Giuseppe	Vobarno – 01.09.1940	Consigliere

Per quanto riguarda l'Organo di Controllo, gli artt. 28, 29 e 30 dello statuto prevedono: “Nei casi in cui non si renda obbligatoria la nomina del collegio sindacale, l'Assemblea dei soci potrà provvedere alla nomina di un Revisore unico iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia”.

Art. 28) Al superamento delle condizioni poste dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 c.c. ovvero qualora venga ritenuto opportuno dai soci verrà nominato il collegio sindacale. Il Collegio Sindacale sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati secondo le disposizioni stabilite in materia dal codice civile e dall'Assemblea dei soci.

Art. 29) Ciascun sindaco può procedere individualmente a tutti quegli atti di ispezione o di sorveglianza che ritenga opportuni.

Inoltre, i soci che rappresentino almeno un terzo del capitale hanno diritto di fare eseguire annualmente, a proprie spese, la revisione della gestione.

Art. 30) Nei casi in cui non si renda obbligatoria la nomina del collegio sindacale, l'Assemblea dei soci potrà provvedere alla nomina di un Revisore unico iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

ORGANI DI CONTROLLO		
COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	CARICA RIVESTITA
Magistrelli Carlo	Milano – 25.02.1955	Revisore legale

TITOLARI DI ALTRE CARICHE		
COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	CARICA RIVESTITA
Gallinaro Nicola	Padova – 12.04.1964	Procuratore

Detta società non opera sul mercato, non svolge attività di produzione di beni e servizi, ma svolge un'attività assolutamente compatibile con le finalità istituzionali degli Enti Soci, per i quali produce "servizi di interesse generale" e, pertanto, non si pone in contrasto con l'art 14 comma 32 del DL 78/2010 e ss.mm.ii..

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società,